Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Martedì, 20 aprile 1926** — **Numero 92**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

15ª Esposizione internazionale d'arte, in Venezia.

Con decreto 27 marzo u. s. di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti l'8 corrente al registro n. 5 Finanze, foglio 127, il comune di Venezia è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, numero 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 15ª Esposizione internazionale d'arte che avrà luogo a Venezia nel corrente mese.

12ª Mostra d'arte, in Bagni di Montecatini.

Con decreto 31 marzo u. s. di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 9 corrente al registro n. 5 Finanze, foglio n. 139, la Società esercente le Regie e Nuove terme di Bagni di Montecatini è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 12ª Mostra d'arte che avrà luogo a Bagni di Montecatini dal giugno al settembre corrente anno.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVII — SESSIONE 1924-26

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per giovedì 29 aprile 1926, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Sorteggio degli uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (685).
4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (687 e 687-*bis*).
5. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (690 e 690-*bis*).
6. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (691 e 691-*bis*).
7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (692 e 692-*bis*).
8. Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (683 e 683-*bis*).
9. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (682 e 682-*bis*).
10. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (684 e 684-*bis*).
11. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (686 e 686-*bis*).
12. Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (688 e 688-*bis*).
13. Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (689 e 689-*bis*).
14. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927 (693 e 693-*bis*).
15. Per la ricerca della paternità (210).
16. Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1326, concernente proroga del termine di applicazione della disposizione transitoria, di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (695).
17. Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Arrivabene Antonio, per il delitto di omicidio colposo (513).
18. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Aggregazione delle frazioni di Torrio e Boschi al comune di S. Stefano d'Aveto (331).

Riannessione del mandamento di Gavi Ligure alla provincia di Genova (136).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **918**.

LEGGE 3 aprile 1926, n. **613**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, concernente la pubblicità dei prezzi delle camere d'albergo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 65, concernente la pubblicità dei prezzi delle camere di albergo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 919.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 614.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un « Consorzio per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali in Sicilia ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1691, che dà facoltà al Governo di autorizzare la costituzione di un « Consorzio per la istituzione e l'esercizio dei Magazzini generali in Sicilia ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 920.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 616.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un istituto zootecnico e caseario per il Piemonte.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1712, concernente la fondazione di un istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, è convertito in legge, con gli emendamenti risultanti dal nuovo testo che si allega.

Art. 1.

E' fondato in Torino l'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, nella forma di Ente morale consorziale autonomo, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo. Di esso fanno parte, obbligatoriamente, lo Stato, le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria. Potranno altresì partecipare al Consorzio, volontariamente, altri Enti pubblici e privati.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere e favorire, con tutti i mezzi che la scienza e la pratica consigliano, l'incremento ed il miglioramento della industria zootecnica e casearia del Piemonte.

Art. 2.

L'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di quattro rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali con la carica di presidente, di un rappresentante di ciascuna delle provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria; di un rappresentante delle Cattedre ambulanti di agricoltura del Piemonte, nominato dal Ministero dell'economia nazionale, e di un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiranno continuamente con una somma annua non inferiore a L. 5000. Fa parte inoltre del Consiglio il direttore dell'Istituto, con funzioni di segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto contribuiscono lo Stato con L. 75,000 annue, che faranno carico al capitolo « Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini », del bilancio del Ministero dell'economia nazionale; le provincie di Torino, Cuneo, Novara e Alessandria con L. 25,000 annue ciascuna. E' inoltre devoluto all'Istituto l'intero patrimonio appartenente all'Istituto zootecnico per il Piemonte in Torino, all'Istituto pratico di zootecnia e caseificio in Cuneo, e alla Fondazione Marcello Soleri per l'incremento dell'industria zootecnica e casearia in Novara, che sono soppressi come istituzioni autonome, e sono trasformati in sezioni del nuovo Istituto.

Art. 4.

L'Istituto ha quattro sezioni, con sede rispettivamente in Torino, Cuneo, Novara e Alessandria.

La sezione di Torino, presso cui l'Istituto ha la sua sede centrale, conserva il suo carattere sperimentale.

Art. 5.

Il personale direttivo dell'Istituto è costituito di un direttore dell'Istituto, che è anche il direttore della Sezione sperimentale di Torino, e di tre direttori di sezione.

La nomina dei direttori, salvo il disposto dei due ultimi capoversi del presente articolo, viene fatta per pubblico concorso, con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Nella prima applicazione della presente legge, è nominato direttore dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, il direttore del soppresso Istituto zootecnico per il Piemonte; egli conserva, a norma dell'art. 13 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2215, la sua qualità di funzionario di ruolo dell'Amministrazione governativa, e, a carico del bilancio dell'Istituto, un assegno in misura non inferiore a quella di cui attualmente gode.

Il direttore del soppresso Istituto pratico di zootecnia e caseificio di Cuneo è nominato direttore nella sezione di Cuneo dell'Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, con uno stipendio non inferiore a quello attualmente goduto.

Art. 6.

Il direttore dell'Istituto presenta annualmente all'esame e all'approvazione del Consiglio di amministrazione un dettagliato rapporto sulla attività svolta dalle varie sezioni, ed il programma da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 7.

Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al personale, nonchè il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari, salvo le disposizioni dell'articolo precedente, concernenti gli attuali direttori di Torino e di Cuneo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 921.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 617.

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto-legge 9 ottobre 1924, n. 1784, concernente provvedimenti per l'amministrazione ed il funzionamento dei depositi cavalli stalloni del Regno, è convertito in legge

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 922.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 597.

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA *A*.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

1° dicembre 1921, n. 1653. Provvedimenti in caso di deficienza o mancanza di energia elettrica.

4 marzo 1923, n. 552, col quale la Commissione ministeriale di cui al R. decreto-legge 17 dicembre 1922, n. 1701, venne soppressa e la funzione ad essa attribuita venne affidata al Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato, al quale venne pure affidata la vigilanza sulla esecuzione delle assegnazioni già deliberate dall'autorità competente.

24 maggio 1923, n. 1162, che apporta modificazioni a quello del 25 marzo 1923, n. 773, relativo all'alienazione del materiale residuato dalla guerra.

10 luglio 1924, n. 1100. Norme per la costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

28 dicembre 1924, n. 2337. Modificazione dell'art. 3 del decreto 20 marzo 1924, n. 442, e rinvio a sei mesi delle pene disciplinari contro coloro che abusano di titoli e attributi nobiliari.

1° febbraio 1925, n. 293. Estensione alla città di Fiume ed al suo territorio delle disposizioni della legge 11 agosto 1921, n. 1074, relativa al trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che cessarono di vivere in conseguenza dell'ultima guerra mondiale.

17 aprile 1925, n. 453. Devoluzione all'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra con sede centrale in Roma, dei patrimoni residuati dalla preesistente Associazione nazionale madri e vedove dei caduti e del Segretariato centrale di assistenza alle famiglie dei caduti, con sede centrale in Milano.

17 aprile 1925, n. 630. Sistemazione degli operai invalidi di guerra dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

4 maggio 1925, n. 601. Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

8 maggio 1925, n. 818. Approvazione della Convenzione col comune di Milano per una nuova sistemazione di quel Palazzo Reale.

14 maggio 1925, n. 632. Soppressione del posto di Vice Commissario per l'aeronautica e istituzione, in sua vece, di un posto di Sottosegretario di Stato.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

27 luglio 1924, n. 1815. Approvazione della Convenzione in data 7 maggio 1924 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

16 ottobre 1924, n. 1816. Concessione dell'indennità di volo agli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina per i corsi di istruzione come osservatore dall'aeroplano e per il successivo servizio nell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1947. Soppressione del posto di intendente generale dell'aeronautica.

30 ottobre 1924, n. 1957. Estensione agli ufficiali dipendenti dal Commissariato di aeronautica delle disposizioni della legge 18 luglio 1912, n. 806, e del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e successive modificazioni sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

13 novembre 1924, n. 1990, che regola il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo di sua costituzione.

8 gennaio 1925, n. 210. Composizione della Commissione di disciplina per il personale civile dell'aeronautica.

22 febbraio 1925, n. 339. Approvazione della Convenzione aggiuntiva in data 3 gennaio 1925 per l'impianto e l'esercizio di una linea aerea commerciale tra l'Italia, la Grecia e la Turchia.

2 aprile 1925, n. 483. Approvazione del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 13 novembre 1924, numero 1990, relativo al reclutamento e avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica, durante il periodo di sua costituzione.

2 aprile 1925, n. 493. Proroga dei limiti di età per gli ufficiali del corpo dello Stato Maggiore generale della Regia aeronautica.

2 aprile 1925, n. 496. Abolizione del Comando generale della Regia aeronautica e istituzione della carica di Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica.

5 aprile 1925, n. 492. Norme circa la rettifica di anzianità del personale della Regia aeronautica, quando risulti che il computo dell'anzianità stessa sia stato erroneamente effettuato.

5 aprile 1925, n. 494. Approvazione della tabella organica dei sottufficiali del C. E. R. A.

5 aprile 1925, n. 495. Modifiche al R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, circa il reclutamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore generale della Regia aeronautica durante il periodo della sua costituzione.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

2 giugno 1924, n. 1052. Provvedimenti per il personale delle Regie scuole all'estero.

26 giugno 1924, n. 1603. Estensione al Commissariato generale dell'emigrazione delle disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato.

4 settembre 1924, n. 1695. Autorizzazione al Commissariato generale dell'emigrazione ad acquistare gli edifici e le aree occorrenti per la costruzione dei ricoveri ed asili per emigranti nei porti d'imbarco e nelle stazioni di transito.

28 dicembre 1924, n. 2310. Modificazione alla legge 12 febbraio 1903, n. 43, circa l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole all'estero.

MINISTERO DELLE COLONIE.

29 gennaio 1925, n. 489. Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale.

26 febbraio 1925, n. 487. Trattamento economico del personale in pensione addetto all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie.

5 aprile 1925, n. 555. Destinazione dell'avanzo finanziario del bilancio 1920-21 della Tripolitania.

MINISTERO DELL'INTERNO.

29 gennaio 1914, n. 162. Proroga della gestione del Regio commissario incaricato dell'Amministrazione del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

16 ottobre 1924, n. 2087, con il quale la disponibilità dei posti nel grado iniziale della carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, agli effetti dei passaggi di categoria e delle sistemazioni in ruolo di personale ex-combattente e di personale avventizio, di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, e 11 novembre 1923, n. 2395, e 8 maggio 1924, n. 483, è stata ridotta di un numero corrispondente a quello dei vincitori del concorso per 150 posti di volontario nella carriera suddetta, bandito con decreto Ministeriale 5 dicembre 1923.

6 novembre 1924, n. 2086. Decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano (Ospedale Maggiore e Cause Pie annesse) a favore dei Comuni dell'antico Ducato di Milano.

15 febbraio 1925, n. 588. Modifiche al R. decreto-legge 5 luglio 1923, n. 1773, relativo al passaggio alle Provincie del servizio di accasermamento ed alloggio dei Reali carabinieri.

2 aprile 1925, n. 382. Aumento di 5000 uomini nell'organico dell'arma dei Reali carabinieri, e passaggio del ruolo specializzato dell'arma alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, per la costituzione del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

5 aprile 1925, n. 712. Provvedimenti per la ricostruzione degli edifici dell'Archimandritato di Messina, distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908.

8 aprile 1925, n. 381. Provvedimenti a favore dei danneggiati dal disastro della diga del Gleno, avvenuto il 1° dicembre 1923.

16 aprile 1925, n. 519. Assunzione in servizio dei vincitori del concorso per 80 posti di volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, indetto fra gli ufficiali del soppresso corpo della Regia guardia di pubblica sicurezza che durante la guerra nazionale avessero prestato servizio presso reparti combattenti, giusta il precedente R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 593.

16 aprile 1925, n. 532. Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, circa il conferimento delle funzioni di consigliere di prefettura.

16 aprile 1925, n. 533. Modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, circa la revisione degli organici del personale dipendente dagli Enti locali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO.

19 aprile 1925, n. 561. Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

7 maggio 1925, n. 595. Assunzione in servizio nella carriera di ragioneria dell'Amministrazione delle carceri e dei Regi riformatori, dei vincitori del concorso bandito con decreto 20 febbraio 1924.

10 maggio 1925, n. 669. Assegnazione del personale di cancelleria nelle preture unificate dei Comuni sedi di più mandamenti.

10 maggio 1925, n. 757. Conferimento di posti di usciere giudiziario al personale addetto alla pulizia, alla custodia ed alla manutenzione dal Palazzo di Giustizia in Roma.

16 maggio 1925, n. 663. Assunzione provvisoria, da parte del casellario centrale del Ministero della giustizia, del servizio del casellario giudiziale del tribunale di Palmi.

MINISTERO DELLE FINANZE.

12 settembre 1918, n. 2105. Facoltà al Ministero delle finanze di provvedere direttamente in economia alla vendita all'estero dei tabacchi lavorati.

23 febbraio 1919, n. 244. Modificazioni ed aggiunte al decreto Luogotenenziale 18 novembre 1918, n. 1721, relativo alla istituzione di nuovi monopoli di Stato.

2 febbraio 1922, n. 281. Norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli apparecchi di accensione e delle pietrine focaie.

23 dicembre 1923, n. 2911. Rimborso dei titoli di spesa pagati dalle Direzioni provinciali delle poste.

28 febbraio 1924, n. 210. Provvedimenti circa il debito fluttuante.

26 marzo 1924, n. 2351. Emissione di una quinta serie di buoni del Tesoro novennali.

15 agosto 1924, n. 1377. Proroga al 30 novembre 1924 del termine per la compilazione e approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.

21 agosto 1924, n. 1480. Proroga al 1° gennaio 1925 della sospensione dell'aumento della tassa portuale a Venezia e rinvio pure al 1° gennaio 1925 della tassa portuale a Livorno.

28 agosto 1924, n. 1383. Norme transitorie per l'attuazione della riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra approvata col R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

11 settembre 1924, n. 1481. Modificazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 322, concernente il decentramento del servizio di sistemazione degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa da appaltarsi a mezzo di asta pubblica.

11 settembre 1924, n. 1634. Finanziamento del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 e dell'Istituto Vittorio Emanuele III pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria nonchè liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

2 ottobre 1924, n. 2192. Rateazione degli arretrati di imposte nelle zone maggiormente danneggiate dalla guerra comprese nei territori annessi.

12 ottobre 1924, n. 1575. Trasferimento da Torino a Roma dell'Officina governativa delle carte-valori e passaggio dell'Officina alla diretta dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

12 ottobre 1924, n. 1576. Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari.

12 ottobre 1924, n. 1577. Applicazione dell'imposta sul patrimonio.

16 ottobre 1924, n. 1613. Riordinamento delle aliquote dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

6 novembre 1924, n. 1829. Sistemazione delle linee ferroviarie secondarie delle nuove Provincie.

6 novembre 1924, n. 1881. Somministrazione di fondi per lavori supplementari da eseguirsi nel porto di Genova.

6 novembre 1924, n. 1961. Sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia e Ospedali riuniti di Roma.

10 novembre 1924, n. 1852. Fondo di garanzia per le operazioni di risconto fatte dagli Istituti di emissione all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a' termini della legge 26 settembre 1920, n. 1495.

10 novembre 1924, n. 1854. Vendita di area demaniale al comune di Rimini.

10 novembre 1924, n. 1883. Approvazione della Convenzione con la Società S. A. P. R. I. per la cessione di beni in natura e manufatti in conto riparazioni e per la vendita del terreno demaniale « Fortini in Zara ».

10 novembre 1924, n. 1991. Provvedimenti a favore della Società cooperativa ferrovie di Gorizia, consorzio registrato a garanzia limitata.

27 novembre 1924, n. 2146. Approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali e relative disposizioni preliminari.

2 dicembre 1924, n. 2126. Deroga all'art. 14 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, circa il pagamento dei premi per prolungamento di orario spettante agli impiegati ed agenti delle privative.

26 dicembre 1924, n. 2100. Provvedimenti relativi al dazio di consumo nel comune di Roma e modalità delle gestioni governative daziarie per il 1925.

26 dicembre 1924, n. 2106. Emissione dei buoni postali di risparmio nominativi.

26 dicembre 1924, n. 2125. Termine utile per la presentazione delle domande di polizza gratuita di assicurazione agli orfani e ai genitori dei militari morti in guerra prima del 1° gennaio 1918 e ai mutilati divenuti tali per ferite riportate combattendo anteriormente alla data anzidetta.

26 dicembre 1924, n. 2278. Incameramento al Tesoro dello Stato dei diritti a mutuo trasferibili all'Unione edilizia nazionale.

28 dicembre 1924, n. 2101. Tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno.

28 dicembre 1924, n. 2133. Modificazione al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 311, riguardante il credito agli impiegati e salariati dello Stato.

30 dicembre 1924, n. 2102. Diritti per la consultazione degli atti catastali.

30 dicembre 1924, n. 2103. Riordinamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

30 dicembre 1924, n. 2104. Disposizioni riguardanti la nuova imposta complementare sui redditi di categoria *D*.

4 gennaio 1925, n. 2. Imposta complementare sul reddito e provvedimenti per la finanza locale.

8 gennaio 1925, n. 17. Permuta di immobili fra lo Stato ed il comune di Torino.

11 gennaio 1925, n. 28. Nuove disposizioni per il cambio anticipato delle cartelle dei consolidati 3.50 per cento emissioni 1902 e 1906.

11 gennaio 1925, n. 50. Autorizzazione al Ministro per le finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni per la ricostituzione di beni danneggiati nelle nuove Provincie in conseguenza di prestazioni di guerra operate dalle autorità austro-ungariche.

11 gennaio 1925, n. 84. Concessione di mutui per sistemazione dei bilanci a taluni Enti del Friuli da parte della Cassa depositi e prestiti.

22 gennaio 1925, n. 107. Condono di residui d'imposta sui terreni dovuti nei territori annessi al Regno.

1° febbraio 1925, n. 108. Cessione di area demaniale in Roma all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

1° febbraio 1925, n. 214. Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per l'educazione degli orfani dei maestri elementari.

5 febbraio 1925, n. 166. Esonero dei Comuni dal contributo per spese di bonifica attualmente a loro carico e concorso dello Stato e delle Provincie nel saggio di interesse sugli anticipi del capitale.

8 febbraio 1925, n. 234. Definitive operazioni di conversione della valuta austro-ungarica in Dalmazia.

11 febbraio 1925, n. 92. Abolizione del coefficiente di maggiorazione sugli zuccheri in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545.

12 febbraio 1925, n. 213. Condono di mutui concessi al comune di Venezia ai termini dei decreti Luogotenenziali n. 988 del 25 giugno 1915 e n. 743 del 18 maggio 1916.

13 febbraio 1925, n. 117. Istituzione di una addizionale governativa al dazio sul consumo delle bevande vinose ed alcooliche e della birra.

26 febbraio 1925, n. 176. Disposizioni per le informazioni e i dati relativi al movimento delle divise estere.

26 febbraio 1925, n. 241. Norme per la denuncia e per il pagamento dell'imposta complementare sui redditi di categoria *D*.

1° marzo 1925, n. 257. Agevolazioni tributarie a favore della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro.

1° marzo 1925, n. 275. Provvedimenti per il riscatto delle Nuove terme in Bagni di Montecatini e sistemazione delle Regie e Nuove terme riunite.

3 marzo 1925, n. 198. Riduzione della circolazione bancaria per conto della Sezione autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

5 marzo 1925, n. 357. Modificazioni del prezzo del sale raffinato.

7 marzo 1925, n. 222. Riordinamento per le Borse.

8 marzo 1925, n. 251. Aggiunte e modificazioni alla legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

31 marzo 1925, n. 360. Provvedimenti economici a favore dei maestri elementari.

31 marzo 1925, n. 363. Provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato.

31 marzo 1925, n. 364. Provvedimenti economici a favore del clero.

31 marzo 1925, n. 486. Provvedimenti economici a favore dei vecchi pensionati.

2 aprile 1925, n. 359. Ammissione alla temporanea importazione degli olii greggi di oliva per essere purificati.

3 aprile 1925, n. 371. Approvazione dello statuto dello Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione dello Stato.

5 aprile 1925, n. 396. Assimilazione dei fiammiferi ai generi di monopolio.

5 aprile 1925, n. 397. Attribuzione alla Regia avvocatura erariale della difesa legale dell'Amministrazione delle ferrovie anche per le vertenze relative ai trasporti.

5 aprile 1925, n. 418. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione di spesa straordinaria per il Sindacato bancario per la penetrazione italiana in Oriente.

5 aprile 1925, n. 419. Variazioni al bilancio del fondo di massa della Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1924-1925.

5 aprile 1925, n. 420. Maggiore assegnazione nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari.

5 aprile 1925, n. 421. Autorizzazione di spesa straordinaria per acquisto di azioni della Raffineria olii minerali di Fiume.

5 aprile 1925, n. 422. Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25 per contributo dello Stato per le spese del Congresso delle agenzie telegrafiche.

5 aprile 1925, n. 423. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 424. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 425. Autorizzazione di spese per la sistemazione dei depositi di esplosivi e munizioni.

5 aprile 1925, n. 433. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-1925 ed autorizzazione di spese straordinarie varie.

5 aprile 1925, n. 434. Storno di fondi su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 435. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 436. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1924-25 e autorizzazione di spesa straordinaria per la costruzione di un fabbricato da adibirsi a caserma per i militari dislocati a Tientsin.

5 aprile 1925, n. 437. Variazioni al bilancio del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 442. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 452. Maggiori assegnazioni per spese varie nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1924-25.

5 aprile 1925, n. 457. Modificazione dell'art. 14 dello statuto del Banco di Sicilia circa la composizione del Consiglio generale dell'Istituto.

5 aprile 1925, n. 458. Assegnazione straordinaria nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1924-25 pel funzionamento di un ufficio di statistica istituito nel predetto Ministero ed autorizzazione ad assumere personale avventizio pel funzionamento dell'ufficio stesso.

5 aprile 1925, n. 491. Modificazione del R. decreto-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, recante provvedimenti finanziari a favore degli istituti di credito delle nuove Provincie non aventi scopo di lucro.

9 aprile 1925, n. 375. Provvedimenti sul riordinamento delle Borse.

9 aprile 1925, n. 380. Esonero dalla tassa di registro e di successione e da quelle ipotecarie per le liberalità a favore di Enti morali italiani legalmente riconosciuti.

9 aprile 1925, n. 386. Rateazione e condono di imposte arretrate nell'ex-Stato di Fiume.

9 aprile 1925, n. 387. Agevolazioni ai mutui fondiari contratti a scopo di riscatto dell'imposta sul patrimonio.

9 aprile 1925, n. 399. Provvedimenti riguardanti il personale da adibire ai servizi dell'Officina carte-valori in seguito al passaggio dei servizi stessi alla dipendenza del Provveditorato generale dello Stato.

9 aprile 1925, n. 426. Nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

6 aprile 1919, n. 494. Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

6 aprile 1919, n. 495. Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

2 ottobre 1919, n. 1802, Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

7 novembre 1920, n. 1727. Trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919.

27 ottobre 1922, n. 1427. Trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

18 dicembre 1922, n. 1637. Aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

4 gennaio 1925, n. 220. Approvazione della convenzione stipulata il 4 settembre 1923 in Napoli tra l'Amministrazione militare e la Società edilizia Monte Echia Napoli in aggiunta al contratto 7 aprile 1915 per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia.

31 marzo 1925, n. 362. Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.

2 aprile 1925, n. 531. Erezione in Ente morale della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

4 maggio 1925, n. 552. Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito.

4 maggio 1925, n. 553. Facoltà al Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di delegare con suo decreto al Sottosegretario di Stato le attribuzioni riservate alla carica del Ministro per la guerra.

4 maggio 1925, n. 616. Concessione alla signora Rosolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita.

4 maggio 1925, n. 657. Autorizzazione al Ministero della guerra di procedere alla rescissione dei contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.

4 maggio 1925, n. 775. Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio.

17 maggio 1925, n. 776. Concessione di un assegno straordinario annuo di L. 4000 alla vedova del generale d'esercito Carlo Caneva.

MINISTERO DELLA MARINA.

10 novembre 1924, n. 2190. Liquidazione del fondo per indennizzi per danni di guerra.

15 gennaio 1925, n. 238. Modifiche alla legge 11 giugno 1922, n. 815, riguardante il collocamento fuori quadro degli ufficiali della Regia marina.

15 gennaio 1925, n. 338, circa lo stato, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia marina mutilati ed invalidi riassunti.

8 febbraio 1925, n. 242. Esonero dalle tasse scolastiche degli italiani di Zara e della Dalmazia che si iscrivono nei Regi istituti nautici.

5 aprile 1925, n. 454. Modifica alla tabella delle destinazioni degli ufficiali del corpo Reale equipaggi.

5 aprile 1925, n. 455. Avanzamento degli ufficiali delle Capitanerie di porto.

5 aprile 1925, n. 497. Trattamento di pensione agli ufficiali già appartenenti alla Imperiale Regia marina austro-ungarica.

16 aprile 1925, n. 542. Esonero dalle tasse degli alunni dei Regi istituti nautici.

16 aprile 1925, n. 654. Inserzione del corpo delle Capitanerie di porto nella tabella delle medie quinquennali allegata al decreto 27 agosto 1916.

16 aprile 1925, n. 664. Cambiamento della denominazione di « Navi-asilo », in quella di « Navi-scuola-marinaretti ».

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

25 settembre 1924, n. 1585. Disposizioni concernenti la istruzione superiore.

16 ottobre 1924, n. 1755. Disposizioni concernenti l'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria.

23 ottobre 1924, n. 2234. Corsi speciali militari per studenti delle Regie università (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e delle Regie scuole di ingegneria.

6 novembre 1924, n. 1997. Istituzione di corsi di alta cultura concernenti la tecnica militare presso le Regie scuole d'ingegneria di Pisa e di Roma e la Regia università di Firenze e di una sezione per ingegneri di artiglieria presso la Regia scuola di ingegneria di Torino.

10 novembre 1924, n. 1845. Autorizzazione della spesa di L. 650,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26 e 1926-27 per lavori da eseguirsi nel Palazzo Venezia in Roma.

10 novembre 1924, n. 2359. Disposizioni concernenti il Regio istituto italiano di archeologia e storia dell'arte in Roma.

11 gennaio 1925, n. 51. Stanziamento nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione di un fondo da erogarsi titolo di incoraggiamento pel « Teatro d'arte » di Roma.

11 gennaio 1925, n. 132. Fissazione del contributo dovuto dai Comuni a favore del Patronato scolastico.

11 gennaio 1925, n. 133. Termine per la decorrenza delle nomine a posti vacanti di professore nelle Regie università e nei Regi istituti superiori.

8 marzo 1925, n. 341. Contributo straordinario per il mantenimento dell'Università delle arti decorative in Monza.

1° maggio 1925, n. 736. Disposizioni per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari e pei trasferimenti degli insegnanti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

28 dicembre 1924, n. 2335. Proroga dei poteri del Regio ommissario del Consorzio autonomo per il porto di Geova.

8 gennaio 1925, n. 131. Autorizzazione al Ministro per i lavori pubblici a provvedere alla cilindratura della strada bivio Campofelice-bivio Donnalegge, facente parte del circuito automobilistico delle Madonie in provincia di Palermo.

20 gennaio 1925, n. 343. Norme per l'esecuzione delle decisioni della Commissione di vigilanza sulle cooperative e facilitazioni tributarie per le nuove costruzioni.

19 febbraio 1925, n. 329. Provvedimenti a favore della città di Lecce per assicurare lo smaltimento delle acque nel sottosuolo di quell'abitato.

23 febbraio 1925, n. 384. Autorizzazione della spesa per la struzione di un ponte sul Tevere a Roma.

9 aprile 1925, n. 414. Supplemento di indennità carovita al personale addetto ai servizi pubblici di trasporti in concessione.

9 aprile 1925, n. 415. Ricostituzione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE.

23 ottobre 1924, n. 2365. Concessione di un premio per una volta tanto di L. 1112.20 ai decorati della « Stella al merito del lavoro ».

11 dicembre 1924, n. 2088. Provvedimenti per agevolare il credito a favore di Enti di consumo.

4 gennaio 1925, n. 69. Modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, concernente la costituzione del Parco nazionale d'Abruzzo.

8 gennaio 1925, n. 70. Riconoscimento giuridico degli Enti autonomi di consumo.

15 febbraio 1925, n. 344. Ordinamento della istruzione superiore agraria e di medicina veterinaria.

22 febbraio 1925, n. 388. Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.

5 aprile 1925, n. 438. Provvedimenti per la concessione di mutui per la costruzione dei fabbricati rurali.

5 aprile 1925, n. 439. Proroga del termine di cui al 1° comma dell'art. 46 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per la assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

5 aprile 1925, n. 490. Autorizzazione alle Camere di commercio e industria di Bolzano, Rovereto, Gorizia, Trieste e Zara ad applicare la tassa consegna merci per l'anno 1925.

19 aprile 1925, n. 554. Concorsi per il personale di ruolo delle Regie scuole industriali e commerciali limitati ai soli ex-combattenti.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

Poste.

11 maggio 1924, n. 952. Trattamento da farsi nei casi di infortunio al personale dipendente dall'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

23 maggio 1924, n. 1127. Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti 16 ottobre 1923, n. 2428, e 20 dicembre 1923, n. 303, relativi all'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche e del relativo personale.

25 settembre 1924, n. 2356. Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 29 agosto 1923 stipulata tra il Regio Governo e la Società Italiana per i servizi radioelettrici « Italo Radio ».

25 settembre 1924, n. 2378. Approvazione della Convenzione aggiuntiva a quella 10 giugno 1916 approvata con decreto-legge Luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1838, stipulata col senatore Guglielmo Marconi per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico pubblico e militare delle stazioni radioelettriche italiane e coloniali.

23 ottobre 1924, n. 1785. Proroga al 30 giugno 1925 dei termini per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove Provincie in base al R. decreto 27 agosto 1923, n. 1995.

23 ottobre 1924, n. 2028. Sistemazione del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione postale telegrafica.

28 dicembre 1924, n. 2293. Modificazioni ai Regi decreti n. 2225 del 27 settembre 1923 e n. 1127 del 23 maggio 1924, concernenti le cauzioni dei ricevitori postali, telegrafici e telefonici.

28 dicembre 1924, n. 2294. Proroga al 30 giugno 1925 dell'applicazione del R. decreto 13 dicembre 1923, n. 2899, relativo al nuovo ordinamento delle Direzioni compartimentali dei servizi postali ed elettrici.

28 dicembre 1924, n. 2295. Modifica dell'art. 35 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127, riguardante l'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche e del relativo personale.

4 gennaio 1925, n. 4, che stabilisce la misura della tassa fissa di registro per la società che assumerà la concessione per l'impianto e l'esercizio del servizio di radioaudizione circolare.

19 febbraio 1925, n. 196. Modificazioni alle vigenti tariffe postali e telegrafiche.

19 febbraio 1925, n. 296. Concessione di premi ai ricevitori postali per l'incremento del credito delle Casse postali di risparmio.

5 marzo 1925, n. 325. Istituzione e concessione degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici.

31 marzo 1925, n. 361. Miglioramenti economici ai ricevitori ed agli agenti rurali delle poste.

5 aprile 1925, n. 431. Modificazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 4 maggio 1924, n. 837, riguardanti la cessione dei telefoni all'industria privata.

23 aprile 1925, n. 520. Nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica.

1° maggio 1925, n. 739. Ripristino delle indennità di stazione e di porto per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica.

7 maggio 1925, n. 584. Abrogazione delle disposizioni sulla pubblicità commerciale, industriale e professionale sulle cose di pertinenza dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica.

Ferrovie.

28 dicembre 1924, n. 2263. Proroga, fino a quando non sarà emanato il nuovo regolamento relativo al personale ferroviario, delle disposizioni di cui al R. decreto 28 gennaio 1923, n. 143, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 34. Modificazioni all'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa il servizio sanitario nelle Ferrovie dello Stato.

8 gennaio 1925, n. 170. Trattamento degli agenti delle Ferrovie dello Stato ai quali risulta applicabile il regolamento della previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

1° febbraio 1925, n. 171. Assegnazione di un fondo straordinario all'Amministrazione ferroviaria dello Stato per costruzione di materiale ferroviario.

19 febbraio 1925, n. 267. Autorizzazione all'Amministrazione ferroviaria ad assumere impegni per 260 milioni di lire per il completamento degli impianti ferroviari della città di Milano.

5 marzo 1925, n. 342. Istituzione e gestione del servizio rifornimento viveri a pagamento al personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni.

7 aprile 1925, n. 405. Approvazione del regolamento del personale ferroviario, con le relative tabelle, delle disposizioni sulle competenze accessorie, nonchè delle piante del personale degli uffici.

16 aprile 1925, n. 560. Disposizioni per alcune categorie di agenti delle Ferrovie dello Stato inscritti al fondo pensioni e trovantisi in condizioni speciali.

Marina mercantile.

15 aprile 1915, n. 536, che autorizza a corrispondere alle Società di navigazione sovvenzionate l'intera sovvenzione anche per linee sospese o comunque modificate durante la guerra.

1° febbraio 1923, n. 211. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

10 agosto 1923, n. 1882. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

15 ottobre 1923, n. 2476. Riordinamento del lavoro portuale.

21 ottobre 1923, n. 2468. Provvedimenti a favore delle costruzioni navali.

25 settembre 1924, n. 1604. Modificazioni all'art. 2 del R. decreto 10 aprile 1924, n. 532, sulla ricostituzione del Consiglio superiore della marina mercantile.

25 settembre 1924, n. 1879, concernente la assimilazione del personale dei magazzini generali di Trieste.

30 ottobre 1924, n. 1946. Devoluzione a beneficio della Casa degli orfani della gente di mare in Santa Margherita Ligure del ricavato dalla vendita delle merci abbandonate nel porto di Genova durante la guerra.

30 ottobre 1924, n. 2082, che modifica il ruolo organico del corpo delle Capitanerie di porto.

30 ottobre 1924, n. 2231. Ordinamento definitivo dei servizi commerciali marittimi.

28 dicembre 1924, n. 2284. Modificazioni alla legge 23 luglio 1896, n. 318, circa le tasse di ancoraggio.

1° febbraio 1925, n. 232, concernente gli uffici del lavoro portuale.

19 aprile 1925, n. 668. Introduzione in franchigia dei macchinari destinati a navi di tipo speciale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

TABELLA *B*.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Elenco dei Regi decreti-legge concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste che si presentano al Parlamento per la convalida.

Esercizio finanziario 1923-24.

31 maggio 1924, n. 989, che autorizza una 63ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

31 maggio 1924, n. 990, che autorizza una 64ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1037, che autorizza una 65ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1038, che autorizza una 66ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1064, che autorizza una 67ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

26 giugno 1924, n. 1065, che autorizza una 68ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Esercizio finanziario 1924-25.

2 aprile 1925, n. 498, che autorizza una 39ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

5 aprile 1925, n. 481, che autorizza una 40ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 923.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 aprile 1926, n. 627.

Proroga della data di estrazione della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, denominata « Il Fanciullo d'Italia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, convertito in legge con la legge 28 maggio 1925, n. 1201, col quale furono definitivamente stabilite le tre date di estrazione della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, detta « Il Fanciullo d'Italia », nei giorni 7 giugno 1925, 31 dicembre 1925 e 4 aprile 1926;

Ritenuto che, mentre le prime due estrazioni si sono regolarmente esaurite alle date rispettivamente fissate, per la terza di imminente scadenza è stata rappresentata e con apprezzabili considerazioni giustificata la necessità di un breve rinvio della estrazione relativa;

Ritenuto che, ad assicurare il miglior esito della importante lotteria, e in considerazione dei fini altissimi onde saranno devoluti i proventi, si ravvisa opportuno e conveniente consentire l'invocato rinvio;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La data della terza estrazione della lotteria nazionale a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione contro la tubercolosi pure di Palermo, denominata « Il Fanciullo d'Italia », fissata già pel 4 aprile 1926, è prorogata al 27 giugno 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 100. — GRAN

Numero di pubblicazione 924.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 628.

Approvazione del piano di esecuzione della tombola nazionale a favore dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli, e fissazione della data di estrazione della tombola stessa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1925, n. 1242, con la quale il Governo del Re fu autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, una lotteria nazionale a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli, per l'ammontare di tre milioni di cartelle al prezzo di L. 2 ciascuna, in ragione di due terzi a favore dell'Ospedale e di un terzo a favore dell'Istituto;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 69, con il quale il Governo del Re è autorizzato a convertire in tombola la lotteria predetta, a scindere l'operazione, così convertita, in due tombole, distintamente per ciascuna di detti Enti, pel numero di cartelle loro rispettivamente assegnato con la legge di concessione, ed a consentirne l'anticipato svolgimento in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464;

Visto il nuovo testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il regolamento sul servizio del lotto, approvato con R. decreto 10 gennaio 1895, n. 5;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa con esenzione da ogni tassa erariale, una tombola nazionale per l'ammontare di un milione di cartelle da L. 2 ciascuna, a favore dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli, da svolgersi come al piano annesso al presente decreto, ed approvato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'Ente concessionario, e, per esso, la Commissione esecutiva, composta dei signori canonico Sebastiano Natali, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in Roma, con domicilio legale in piazza del Gesù, 48, resta autorizzato ad emettere, per la esecuzione della predetta tombola, un milione di cartelle, staccate da appositi registri a matrice, al prezzo unitario di L. 2, e ad assegnare in conformità del piano di esecuzione, una serie di premi pel complessivo ammontare di L. 450,000.

La menzionata Commissione esecutiva delibererà ed eseguirà tutti gli atti relativi alla emissione ed al collocamento delle cartelle.

Art. 3.

L'estrazione della tombola sarà effettuata in Roma nel giorno 2 giugno 1926, con tutte le formalità di legge, nei locali che saranno all'uopo destinati dal Prefetto della Provincia, alla presenza di una Commissione di vigilanza composta dal Prefetto o da un suo delegato (presidente), da un funzionario superiore da designarsi dal Ministero delle finanze, e da un membro della Commissione esecutiva, da designarsi dal presidente della Commissione stessa.

Le funzioni di segretario saranno affidate a un funzionario della Prefettura di Roma.

La Commissione di vigilanza presenzierà le operazioni con le quali, prima dell'estrazione verrà provveduto alla raccolta e custodia dei tronchi delle matrici delle cartelle emesse, e, nei termini stabiliti nel piano, alla raccolta e custodia delle cartelle invendute nonchè le altre relative alla verifica delle cartelle vincenti, all'assegnazione e liquidazione dei premi.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola nazionale di cui trattasi, saranno sostenute dall'Ente concessionario, e, per esso, dalla Commissione esecutiva.

Art. 4.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, sarà depositata, a cura del presidente dell'Ente concessionario, presso un istituto nazionale di emissione, od in uno dei principali istituti di credito avente sede in Roma, trenta giorni prima della data di estrazione, la somma di L. 450,000, presentandosene ricevuta al signor Prefetto il quale darà immediato avviso al Ministero delle finanze dell'avvenuta presentazione della ricevuta stessa.

Art. 5.

Al Prefetto di Roma, insieme con la legale rappresentanza ad ogni effetto, della Commissione cui presiede, è commessa l'alta vigilanza su tutte le operazioni relative allo svolgimento della tombola nazionale suindicata; egli potrà esigere dalla Commissione esecutiva l'adozione di quei provvedimenti che reputasse necessari a tutela della fede pub-

blica, per quanto riguarda specialmente il controllo della vendita delle cartelle, la custodia della somma introitata dalla vendita stessa, dei tronchi delle matrici e delle cartelle invendute, nonchè il pagamento dei premi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 101. — COOP.

Piano e regolamento per la esecuzione della tombola a beneficio dell'Istituto di educazione degli orfani di guerra e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli.

Art. 1.

Le cartelle da emettere per questa tombola saranno numero 1,000,000 da vendersi al prezzo di L. 2 ciascuna. I registri delle cartelle saranno divisi in serie da 20 e da 50 cartelle ognuno. Quelli da 20 cartelle saranno contrassegnati coi numeri dall'1 al 4000, quelli da 50 cartelle dal 4001 al 22,400.

Un modello dei registri a matrici sarà rimesso al Ministero delle finanze (Direzione generale delle privative), per la preventiva approvazione.

Ogni cartella predisposta in modo da contenere 10 numeri in altrettante caselle porterà oltre lo speciale numero progressivo dall'1 al 20, dall'1 al 50, secondo che trattasi di registro da 20 o 50 cartelle ciascuno, due bolli impressi in guisa che parte di essi affetti la relativa matrice, l'uno del Ministero delle finanze, l'altro dell'Ente concessionario.

Art. 2.

A cura della Commissione esecutiva dell'Ente concessionario composta dai signori canonico Sebastiano Natali, comm. Cesare Augusto Ristori e comm. Romolo Bellacci, costituitasi in domicilio legale in Roma, piazza del Gesù, n. 48, e con la garanzia che si stimerà opportuno adottare, le cartelle della tombola saranno poste in vendita sia con le caselle in bianco oppure con i dieci numeri già scritti od anche dattilografati o stampati, a mezzo di speciali incaricati, che potranno anche essere i banchi lotto, i rivenditori di privative, nonchè i titolari ed ufficiali postali e telegrafici del Regno, sempre quando se ne ottenga la facoltà dalle Amministrazioni competenti.

I tronchi (matrici) dei registri affidati agli incaricati di Provincia, dovranno essere spediti gradualmente mano mano che i registri restano esauriti e soltanto le matrici delle cartelle vendute in ultimo ed i registri invenduti potranno bensì arrivare a destino nella mattinata dello stesso giorno di estrazione, ma, qualunque sia il mezzo di spedizione, dovranno pervenire, ogni eccezione rimossa, alla Commissione esecutiva, non più tardi delle ore 10 del detto giorno. Gli incaricati della vendita nella città di Roma eseguiranno gradualmente la consegna delle matrici e dei registri suddetti, ma in guisa che essa consegna resti completamente esaurita 2 ore prima di quella fissata per l'estrazione stessa.

La Commissione di vigilanza, da nominarsi dal Ministero delle finanze, adotterà il mezzo più adatto e semplice per la ricezione dei tronchi delle cartelle, in modo da poter dichiarare, mezz'ora prima della estrazione, nulli i registri che non le fossero stati presentati dalla Commissione esecutiva predetta e ne pubblicherà immediatamente l'elenco nell'albo della Prefettura.

A cura della Commissione esecutiva sarà dato avviso dei registri annullati entro i primi 5 giorni successivi alla eseguita estrazione dei numeri, ai singoli incaricati della vendita delle cartelle che ebbero in consegna i registri stessi, affinchè mediante avviso scritto o stampato, da tenersi esposto sia all'interno come all'esterno del proprio locale, possano farne prendere conoscenza agli acquirenti delle cartelle per domandare il rimborso delle cartelle appartenenti ai registri dichiarati nulli, con l'esibizione delle cartelle medesime, purchè richiesto alla Commissione esecutiva entro 40 giorni da quello della estrazione definitiva. Di ciò deve essere fatto cenno nelle annotazioni a stampa a tergo delle cartelle.

Art. 3.

La somma destinata per i premi sarà di L. 450,000 e divisa come appresso:

L. 40,000 divise fra tutte le cartelle che avranno fatto la cinquina, ossia che abbiano segnato almeno 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, anche se non in fila, entro i primi dieci numeri sorteggiati, ossia non oltre il decimo estratto;

L. 200,000 al vincitore della prima tombola;

L. 50,000 al vincitore della seconda tombola;

L. 20,000 al vincitore della terza tombola;

L. 10,000 al vincitore della quarta tombola;

L. 100,000 verranno assegnate in parti uguali ai possessori delle altre cartelle, i cui numeri risultino tutti compresi fra quelli estratti a termini del successivo articolo;

L. 30,000 infine quale premio di consolazione, da ripartirsi fra i possessori di cartelle non contenenti alcuno dei 45 numeri estratti.

Art. 4.

Il premio della cinquina spetterà a quella o a quelle cartelle, che entro i primi 10 numeri estratti, avranno segnato almeno 5 numeri dei 10 numeri di cui è composta la cartella, anche se non in fila. I premi della prima, seconda, terza e quarta tombola saranno attribuiti a quelle cartelle i cui numeri verranno prima rispettivamente sorteggiati. Se con lo stesso numero riuscissero vincitrici due o più cartelle, il relativo premio verrà distribuito in parti uguali tra i rispettivi possessori. Dopo l'assegnazione della quarta tombola, parteciperanno al riparto del premio di ripartizione di L. 100,000 i possessori di cartelle, i cui 10 numeri risulteranno coperti per effetto dell'intero sorteggio, sia che questo possa essere limitato al 45° numero, sia che debba essere proseguito con le estrazioni sussidiarie di cui all'articolo seguente. Il premio di consolazione (7° premio) sarà assegnato in ogni caso per effetto della prima estrazione.

Art. 5.

La tombola si farà con 90 numeri dall'1 al 90, imbussolati in apposita urna, alla presenza del pubblico in quella località che sarà prescelta dalla Commissione esecutiva, d'accordo col signor Prefetto di Roma. Saranno estratti successivamente 45 numeri annunziandoli per ordine di sorteggio.

Se entro 15 giorni dopo quello dell'estrazione non saranno presentate alla Commissione di vigilanza le cartelle vincenti la prima, seconda, terza e quarta tombola e almeno 12 cartelle partecipanti al riparto del premio di ripartizione delle 100,000 lire, 18 giorni dopo l'estrazione si sortegge-

ranno altri 10 numeri e così di seguito. Le cartelle che potranno partecipare al premio della cinquina e di consolazione, indipendentemente dalle eventuali successive estrazioni, dovranno essere tutte prodotte entro 15 giorni dalla estrazione primitiva con le formalità e le penalità stabilite con l'articolo seguente per le cartelle concorrenti ai primi 5 premi.

Art. 6.

Chiunque crederà di aver diritto ad uno dei 5 premi, al riparto del sesto e settimo premio dovrà consegnare o far pervenire in lettera raccomandata od assicurata alla Commissione di vigilanza la cartella relativa, annotandovi sul retro, il proprio nome, cognome, paternità e domicilio. Perderanno ogni diritto al conseguimento dei premi, le cartelle che pervenissero alla Commissione predetta dopo il 15° giorno dalla estrazione, per effetto della quale si conseguì la vincita.

Art. 7.

I verbali delle estrazioni dovranno compilarsi in 5 originali rispettivamente per il Ministero delle finanze, per il Prefetto di Roma, per la Commissione di vigilanza, per la Commissione esecutiva e per il funzionario delegato a rappresentare il Ministero predetto. Al verbale della prima estrazione dovrà unirsi l'elenco dei registri annullati.

Art. 8.

A cura della Commissione di vigilanza i numeri estratti verranno immediatamente telegrafati al rappresentante della Commissione esecutiva esistente in ogni capoluogo di Provincia, affinchè li renda subito di pubblica ragione.

Il bollettino ufficiale dei numeri estratti, vidimato dal presidente della Commissione di vigilanza, sarà immediatamente stampato e susseguentemente distribuito in tutti i Comuni e città ove siansi vendute le cartelle.

Art. 9.

A garanzia dell'integrale pagamento dei premi, la Commissione esecutiva, di cui all'art. 2, depositerà presso un istituto nazionale di emissione, oppure in uno dei principali istituti di credito residenti in Roma, 30 giorni prima del giorno fissato per l'estrazione, la somma di L. 450,000 presentandone ricevuta al signor Prefetto stesso.

Art. 10.

I premi della cinquina, di ripartizione e di consolazione saranno pagabili a partire dal venticinquesimo giorno dopo quello della estrazione presso la sede della Commissione esecutiva, sia direttamente, sia a mezzo di vaglia bancario o cartolina vaglia, intestato alla presona corrispondente al nome, cognome, paternità, scritto dietro la cartella vincitrice. L'importo dei premi suddetti che non fosse stato ritirato per qualsiasi motivo dai rispettivi vincitori, entro 180 giorni da quello della avvenuta estrazione, s'intenderà prescritto e l'importo stesso andrà a favore dell'Ente beneficato.

Verranno distinte tutte le cartelle riguardanti i suddetti premi in tre separati elenchi, in ordine stretto di registro le quali cartelle verranno ammesse a pagamento mediante l'indicazione in termine di ciascuno elenco « Visto Buono » da parte di tutti i signori componenti la Commissione di vigilanza, ed avranno effetto con tre separati ordinativi firmati dal signor presidente della Commissione stessa, dovendo risultare in ciascuno ordinativo il quantitativo delle cartelle ammesse a pagamento e di cui è formato ogni elenco.

I premi delle prime due tombole saranno pagabili in Roma ai rispettivi vincitori o ad un loro rappresentante, munito di speciale e tassativa procura legale. Se il vincitore, o chi per esso, di uno dei premi delle due tombole non si presentasse a riscuotere la somma spettantegli entro i dieci giorni successivi al venticinquesimo dalla estrazione, la detta somma sarà depositata a suo nome presso la Cassa depositi e prestiti, mediante polizza che rimarrà custodita presso il Prefetto di Roma. Tutte le spese inerenti alla costituzione del deposito e successive rimarranno a carico del vincitore.

Art. 11.

Gli acquirenti delle cartelle dovranno personalmente accertarsi della regolarità e della perfetta corrispondenza dei numeri segnati nella cartella stessa ed in matrice, conformemente a quanto è stabilito pel giuoco del lotto pubblico con l'art. 21 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456. Ove non siavi corrispondenza tra cartella e matrice o in una stessa cartella o matrice siavi ripetizione di numeri, le cartelle così irregolari saranno di nessuno effetto.

Art. 12.

Le spese di qualsiasi genere, inerenti alla tombola, saranno sostenute dall'Ente concessionario e per esso dalla Commissione esecutiva.

Roma, addì 6 marzo 1926.

Can. SEBASTIANO NATALI.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 925.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 629.

Modifica dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente

decreto per quanto riguarda le forme del procedimento disciplinare e la competenza a giudicare della Commissione di disciplina ».

Art. 2.

I provvedimenti disciplinari disposti, dopo l'attuazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sino alla pubblicazione del presente decreto, in base a procedimenti svolti tanto dinanzi al Consiglio d'amministrazione, quanto dinanzi alla Commissione di disciplina, per mancanze commesse prima dell'entrata in vigore dello stesso R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, s'intendono, a tutti gli effetti, legittimamente emanati.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 102. — COOP

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1926.
Nomina del Commissario straordinario per la gestione del Monte pio-Cassa di risparmio di Empoli.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, che riforma la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 44, che dichiara di prima categoria il Monte di pietà di Empoli (Monte pio-Cassa di risparmio);

Visti la legge 15 luglio 1888, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 21 gennaio 1897, n. 49;

Vista la comunicazione del Prefetto della provincia di Firenze con la quale si dà notizia delle dimissioni del Consiglio di amministrazione dell'Istituto anzidetto;

Considerata la urgente necessità di provvedere alla gestione dell'Ente ed al suo riordinamento;

Decreta:

Art. 1.

Il cav. uff. dott. Paladino Paladini, consigliere nel Ministero dell'economia nazionale, è nominato Commissario straordinario per la gestione del Monte pio-Cassa di risparmio di Empoli.

Art. 2.

Al predetto Commissario è assegnata, a carico dell'Ente, l'indennità giornaliera di L. 70, e per le eventuali missioni fuori residenza, nell'interesse dell'Ente medesimo, gli sarà corrisposta la indennità nella misura stabilita per i funzionari dello Stato del suo grado.

Roma, addì 20 marzo 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

31ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento.

Si notifica che nel giorno di lunedì 3 maggio p. v., alle ore 8, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, con accesso al pubblico, si procederà alla 31ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società Italiane: Meridionali esercente la rete Adriatica; Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte poi in servizio dal Governo in forza dell'art. 14 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le obbligazioni da estrarsi per ciascuna serie A, B, C, D, E sono del quantitativo stabilito dalle relative tabelle di ammortamento stampato a tergo delle obbligazioni stesse.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte rimborsabili dal 1º luglio p. v.

Roma, 17 aprile 1926.

Il direttore capo divisione: SINIBALDI. *Il direttore generale*: CIRILLO.

Sorteggio dei premi dei buoni del Tesoro novennali.

Si notifica che nel giorno di mercoledì 5 maggio p. v., alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro novennali creati con la legge 6 luglio 1922, n. 915, e col R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 583.

Roma, 18 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 53).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1172 — Data della ricevuta: 1º ottobre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Vicedomini Teresa fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 805, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1º luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 27 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 53-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero d'ordine portato dal certificato di deposito: 575 — Data del certificato di deposito: 15 gennaio 1926 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Banca d'Italia, filiale di Reggio Calabria — Intestazione del certificato di deposito: De Marco Giuseppe fu Gaetano — Titoli del debito pubblico: certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 1500, consolidato 3.50 per cento (1906), con decorrenza 1º luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 27 marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** **Elenco N. 37**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	213794	95 —	Tribocco *Luigi* fu Domenico, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) vincolata	Tribocco *Rocco-Luigi* fu Domenico, dom. come contro, vincolata.
3.50 % Misto	4347 3466	35 — 70 —	*Paolino Marino* fu Giuseppe, dom. in Lagonegro (Potenza).	*Marino Paolo* fu Giuseppe, dom. come contro.
3.50 %	522044	437.50	*Alterat* Luigia, nubile, dom. in Perosa Canavese (Torino).	*Alterant* Luigia, nubile, dom. come contro.
Ricevuta provvisoria emessa dalla R. tesoreria di Livorno.	154	Cap. 6,000 —	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Felice.*	Banca Commerciale Italiana per conto di Fantini Maurizio di *Goffredo.*
3.50 %	452506	56 —	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Felice,* dom. in Casorzo Monferrato (Alessandria) vincolata.	Gatti Margherita di Francesco, moglie di Romagnolo *Francesco-Felice,* dom. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	12638	100 —	Romagnolo Lucia di *Felice,* nubile, dom. in Casorzo (Alessandria).	Romagnolo Lucia di *Francesco-Felice,* dom. come contro.
» »	167133 167134	4,380 — 2,495 —	*Pasta* Alma fu Francesco, moglie di Dondini Ermete, dom. in Roma, vincolata.	*Repetto-Pasta* Alma, moglie ecc. come contro.
»	293126	150 —	*Paternostro* Teresina fu Graziano, moglie di Palazzo Antonio fu Giuseppe, dom. in Cancello Arnone (Caserta), vincolata.	*Paternosto* Teresina fu Graziani, moglie, ecc., come contro.
» »	345183 304920	155 — 75 —	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Teresa* fu Bernardo ved. di Barone Alberto, dom. in Torino; con usufr. vital. a Margaria *Teresa* fu Bernardo, ved. ecc. come sopra.	Barone Maria fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ved. Barone ecc. come contro; con usufr. vital. a Malgaria *Maria-Teresa* fu Bernardo, ecc. come contro.
»	109978	135 —	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom. in Milano; con usuf. vitalizio a Stabilini *Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva Giovanni, dom. in Milano.	Sommariva Emilio fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. Sommariva, dom in Milano; con usuf. vitalizio a Stabilini *Teresa-Emilia detta Erminia* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
3.50 %	712628	700 —	Zoppi-Bruno *Mesma* di Mario, moglie di Perrilla Emilio, dom. in Asti (Alessandria).	Zoppi-Bruno *Nesma* di Mario, moglie ecc. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	870	Cap. 1.500 —	Coltraro *Antonino* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino,* ved. Coltraro.	Coltraro *Antonio* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Maria-Concetta fu Antonio,* ved. Coltraro.
	873	1,500 —	Coltraro Margherita fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Marano *Concettina fu Antonino,* ved. Coltraro.	Coltraro Margherita fu Domenico, minore ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	353978	225 —	Bonito Giosuè-Luigi fu Ferdinando, dom. in Avellino; con usuf. vital. a Bonito *Elisa* fu Ferdinando, nubile ecc.	Intestata come contro; con usufr. vital. a Bonito *Elisabetta* fu Ferdinando, nubile, ecc.
3.50 %	86604	129,50	Bottini Felice-Antonio fu *Giovanni-Maria,* dom. in Loano (Genova).	Bottini Felice-Antonio fu *Giuseppe,* dom. in Loano (Genova).

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 3 aprile 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso al posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese presso la Regia accademia navale, in Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia accademia navale;
Visto il regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ad un posto di professore straordinario di lingua e letteratura francese nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale in Livorno con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 3, con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dai documenti seguenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita, legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato;

e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, vidimato e legalizzato. Se il candidato fosse affetto da imperfezione fisica questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato Indipendentemente da ciò l'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita da propri ufficiali medici per accertare che essi siano immuni da qualsiasi difetto fisico che possa anche soltanto menomare il loro prestigio di insegnanti;

f) estratto matricolare del servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva;

g) diploma originale di laurea universitaria;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

i) altri titoli e pubblicazioni che il candidato intenda produrre;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50;

m) fotografia del candidato autenticata e legalizzata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno avere data non anteriore a 3 mesi da quella del presente decreto.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate possibilmente in 3 copie.

Sono esentati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) i candidati che siano già insegnanti di ruolo in Amministrazioni dello Stato, essi dovranno però presentare copia del loro stato di servizio.

Art. 3.

Non sono ammesse al concorso persone che abbiano superato l'età di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano alla dipendenza della Marina, i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che, non avendo il 45° anno di età alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Non sono ammesse le donne, giusta il disposto dell'art. 4, n. 14, del R. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che pervenissero al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2.

Saranno altresì respinte le domande presentate, ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministro per la marina, con decreto non motivato ed insindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero della marina di concerto con quello dell'istruzione, e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, di un professore universitario o di istituto di istruzione superiore, e di uno di scuole medie, membri.

I lavori della Commissione procederanno in conformità di quanto è stabilito negli articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913.

Art. 7.

L'esame consisterà in una lezione di prova il cui tema sarà estratto a sorte fra quelli formulati dalla Commissione, da ciascun candidato 24 ore prima del suo svolgimento; la lezione è pubblica, deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati.

Art. 8.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio in Livorno non oltre il 1° agosto 1926, al quale scopo gli è fatto obbligo di prendere dimora stabile in Livorno non più tardi di quell'epoca, in caso contrario si riterrà che abbia rinunciato alla nomina.

Art. 9.

Al vincitore del concorso verrà conferito il grado 10° dell'ordinamento gerarchico con lo stipendio e le indennità inerenti a tale grado.

Art. 10.

Gli insegnanti della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa senza speciale permesso del Ministero. Essi sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e sono tenuti in ogni epoca dell'anno a prestarsi a tutte le necessità della Scuola, sia per lezioni e conferenze, sia per esami e ripetizioni, e non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede la Scuola, tranne durante il tempo delle vacanze scolastiche. Gli insegnanti possono essere chiamati a prestar servizio nei mesi estivi, prendendo imbarco sulle Regie navi-scuola.

Il loro stato è regolato dalla legge 23 giugno 1912, n. 637 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 luglio 1912, n. 160), dal regolamento approvato con R. decreto 11 agosto 1913, n. 1071 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 settembre 1913, n. 226), dal R. decreto 18 novembre 1920, n. 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1921, n. 38), dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 novembre 1923, n. 270), dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 (pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1924, n. 23) e dal R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 204 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1926, n. 37).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.